

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 29-07-2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
-----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** alle ore **10:00** del mese di **luglio** nel Comune di SOMMATINO e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si é riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** di **Seconda** convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

Cocita Angela Emanuela Pia	P	Letizia Salvatore	P
Cianci Filippo	A	Pirrello Daniele	A
Castellano Mariangela	A	Cigna Giuseppe Rosario Gaetano	P
Scarlata Nicola Calogero	P	Castellino Fabio Cristian	P
Di Bilio Alessandra	A	Capostagno Ugo	P
Bennici Simona	P	Licata Leonarda Maria	P

PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 4

Assume la presidenza il Sig. **Cigna Giuseppe Rosario Gaetano** nella qualità di Presidente

che assistito dal Segretario Generale del Comune **Virone Elisa Maria**

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
-----------------	---

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Sommatino, li 16-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to: Dott. Brunetto Cateno

Attestazione copertura finanziaria

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, attesta che la spesa derivante dalla presente deliberazione, trova/non trova copertura finanziaria come segue: **Favorevole**

Capitolo.....	Prenotazione n.....	€.....
Capitolo.....	Prenotazione n.....	€.....
Capitolo.....	Prenotazione n.....	€.....
Capitolo.....	Prenotazione n.....	€.....
Capitolo.....	Accertamento....	€.....
Capitolo.....	Accertamento	€.....
.....		

Sommatino, li 16-07-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to: Dott. Brunetto Cateno

Visto:

- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;
- ✓ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dal sopra richiamato art. 52 del D.Lgs. n.446/1997;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2020 afferente il regolamento per la disciplina della TARI.

Visto lo schema del PEF piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2021, e relativi allegati, trasmesso in data 12.07. 2021 (prot. n. 8619) dall'autorità “SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud” che ha trasmesso il parere positivo per la validazione del PEF 2021, così come previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

del / /2021;

Attesa la necessità di approvare un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) in ragione del novellato quadro normativo;

Visto l'allegato schema di regolamento per la disciplina della TARI predisposto dal competente ufficio comunale su conforme indirizzo politico amministrativo del Sindaco, della Giunta Comunale.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni,*

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine di legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*”.

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

DARE ATTO, stante l'imminente scadenza per deliberare in merito (31.07.2021) che la presente proposta è stata redatta dall'ufficio su conforme indirizzo politico amministrativo del Sindaco, della Giunta Comunale e sentito il Presidente del Consiglio Comunale.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** il nuovo “*Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)*”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 38 articoli, **che si allega** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di dare atto** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021;
- 4) **Di pubblicare** il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento della tassa sui Rifiuti (TARI) sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per tale finalità tali atti saranno inseriti entro i termini di legge, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 5) **Di pubblicare** il presente regolamento:
 - sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata;
 - all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;
- 6) **Di garantire** la più ampia diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

A questo punto **il Presidente** sottopone al Consiglio Comunale il prelievo del punto n. 8 prop. n. 24 (Approvazione Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari), che dà il seguente esito: favorevoli n. 8 Consiglieri Comunali su 8, approvata all’unanimità dei presenti.

A questo punto **il Presidente** propone una sospensione dei lavori e un rinvio della seduta alle ore 14,30, che ottiene il seguente esito: favorevoli 8/8 Consiglieri presenti. La proposta è approvata all’unanimità dei presenti.

Alle ore 12,53 la seduta è sospesa.

Alle ore 15,50 riprendono i lavori, e **il Presidente invita il Segretario** a fare l’appello nominale, risultano presenti n. 7 Consiglieri Comunali e assenti n. 5 Consiglieri Comunali (Cianci, Castellano, Di Bilio, Pirrello e Licata).

Si dà atto della presenza degli scrutatori (Castellino, Cocita e Bennici).

Il Presidente procede pertanto con l’apertura della discussione premettendo l’importanza della proposta di deliberazione per il regolamento Tari 2021.

Alle ore 15,54 fa ingresso il Consigliere Comunale Pirrello, portando il numero dei presenti a 8.

Il Presidente a questo punto invita il **Dott. Brunetto** nella qualità di proponente ad illustrare i contenuti della proposta.

Il Dott. Brunetto evidenzia che nella citata proposta di regolamento sono state fatte delle modifiche relative a specifiche previsioni normative relativamente alle scadenze delle rate fissate a

settembre e novembre che troveremo nella proposta di delibera delle tariffe. Nel Regolamento si tiene conto delle modalità di accesso al fondo perequativo. E' pervenuta una richiesta di numero due emendamenti che sono agli atti (all. 3) trasmessi con nota prot. n. 9312 del 29.07.2021 a firma dei Consiglieri Cigna, Bennici, Cocita e Castellino, che prevede delle misure a sostegno delle famiglie e altri profili sui quali emendamenti ho espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

Il Presidente prende parola precisando che il ritardo nella ripresa dell'orario della seduta, è legato proprio alla necessità di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti le proposte di emendamento che **il Presidente**, anch'esso firmatario, procede ad illustrare nel dettaglio e si augura che la proposta di emendamento venga condivisa.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Comunale Scarlata**, che pone attenzione sull'ammontare del trasferimento dello Stato che è stato condiviso a monte da tanti Consiglieri Comunali.

Chiede ed ottiene la parola la **Consigliera Comunale Bennici**, che evidenzia che non si tratta di fondo perequativo ma del fondo a tutela delle utenze domestiche.

Chiede ed ottiene la parola il **Consigliere Comunale Letizia**, il quale evidenzia che ciò che conta è come voteremo i singoli Consiglieri Comunali per senso di responsabilità.

Chiede ed ottiene la parola il **Sindaco**, che precisa che non devono essere esternati messaggi sbagliati che non fanno onore alle istituzioni che si rappresentano. Precisa il Sindaco che, nel merito, le somme dello scorso anno erano per la sola solidarietà alimentare mentre adesso sono previste anche per altri stati di bisogno quali il sostegno nelle imposte per le famiglie in difficoltà. L'opportunità è quella di poter intervenire con tali somme per potere usare tali somme dello Stato per una parte, 60%, per la riduzione TARI e lasciare il rimanente 40% alla solidarietà alimentare e utenze.

Interviene il **Consigliere Comunale Letizia** lamentando le modalità di gestione dell'amministrazione.

Il Sindaco invita il Consigliere Comunale Letizia a meglio precisare quali sono le affermazioni espresse a tale ultimo riguardo.

Il Presidente a questo punto interviene invita a moderare i toni utilizzati.

E quindi a questo punto **il Presidente** procede alla lettura degli emendamenti così come da nota allegata al presente verbale prot. n. 9312 del 29.07.2021, corredato dei pareri tecnico e contabile favorevoli.

Alle ore 16,41 si allontana il Consigliere Letizia, per rientrare alle ore 16,43.

Alle ore 16,43 si allontana il Consigliere Scarlata.

Alle ore 16,50 si allontana il Consigliere Capostagno e la Consigliera Cocita.
Rientrano i consiglieri su citati che riportano il numero dei presenti ad otto.

A questo punto **il Presidente** dà atto che è pervenuto via pec il verbale n. 14 del 29.07.2021 del Collegio dei Revisori dei Conti, introitato al protocollo del Comune n. 9321 del 29.07.2021,

digitalmente firmato che esprime parere favorevole (all 4) sulle proposte di emendamento di cui alla nota prot. n. 9312 del 29.07.2021.

Il Presidente dà lettura del verbale, e procede a sottoporre alla votazione dell'emendamento n. 1 per alzata di mano che è approvato 8/8 all'unanimità dei presenti.

Il Presidente passa alla votazione dell'emendamento n. 2 che per alzata di mano è approvato da 8 voti favorevoli su 8, approvato all'unanimità dei presenti.

Prima di passare alla votazione della proposta di regolamento Tari 2021 così come emendata, formula delle osservazioni il **Consigliere Comunale Pirrello**.

A tale ultimo proposito **il Presidente**, in nome e per conto dell'intero Consiglio Comunale, formula una raccomandazione per gli uffici dell'area finanziaria affinché verifichino la possibilità di individuare modalità di accesso alle agevolazioni del fondo perequativo che siano più agevoli ed evitino ove possibile, ad avvenuto accertamento delle entrate di riferimento, di anticipare il pagamento della TARI del quale pagamento, gli stessi contribuenti, sia per il 2020 sia per il 2021, siano stati esentati dalle nuove disposizioni di legge.

Il Presidente sottopone pertanto alla votazione la proposta di deliberazione n. 24 /2021 recante in oggetto: Approvazione Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari), così come emendata, per alzata di mano che dà il seguente esito: favorevoli n. 8/8. La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Alle ore 17,13 si allontanano i consiglieri Letizia e Scarlata precisando che si tratta di motivi di lavoro, ed altresì si allontana il consigliere Pirrello, portando il numero dei presenti a cinque (Cigna, Cocita, Bennici, Castellino e Capostagno), assenti n. sette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi di cui sopra;

Visto l' esito della superiore votazione

D E L I B E R A

Approvare e fare propria la superiore proposta di deliberazione così come emendata.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to: Cigna Giuseppe Rosario Gaetano

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to: Cocita Angela Emanuela Pia

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Virone Elisa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-07-21 (Registro Pubblicazione N. 444)

Lì 16-08-2021
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Virone Elisa Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il in quanto:
[] é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami

Lì 10-08-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Virone Elisa Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso Amministrativo

Sommatino, lì _____ **IL SEGRETARIO GENERALE**

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI SOMMATINO

Emendamenti alla proposta di deliberazione consiliare n. 24 del 16/07/2021

Emendamento 1

In riferimento a:

Proposta di delibera consiliare n. 24 del 16/07/2021, recante in oggetto: *"Approvazione regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2020"*.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, esaminata la proposta di delibera a margine indicata, sottopongono all'esame ed alla votazione del Consiglio Comunale le seguenti modifiche ed integrazioni, già riportate nel regolamento TARI 2020, di cui all'emendamento/all.9 approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 30/09/2020:

- 1) modificare la lettera a) del primo comma dell'art. 21, nel seguente modo, *"abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 40 %"* così come già deliberato nel regolamento IUC - lettera a) dell'art. 42 - approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12/10/2016;
- 2) modificare la lettera b) del primo comma dell'art. 21, nel seguente modo, *"abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 33 %"*, così come già deliberato nel regolamento IUC - lettera b) dell'art. 42 - approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12/10/2016;
- 3) integrare l'art. 21 *"Riduzione per le utenze domestiche"* con ulteriori due punti già deliberati nel regolamento IUC - lettere d) ed e) dell'art. 42 - approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12/10/2016:
 - punto 5 *"fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %"*;
 - punto 6 *"abitazioni prive di utenze e prive di suppellettili riduzione del 50 %"*.
- 4) Sostituire, all' art. 5 *"locali ed aree scoperte non soggette al tributo"*, *"utenze non domestiche"* - al punto *"superfici destinate esclusivamente all'esercizio ..., la parola "ecc" con e/o assimilabili.*



Emendamento 2

Visto l'art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto "Sostegni bis") con il quale è stato istituito un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 presso il Ministero dell'Interno al fine di consentire ai comuni, nell'ambito delle azioni connesse all'emergenza Covid-19, l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Considerato che con il Decreto Interministeriale di riparto del 24 giugno 2021 è stata assegnata al Comune di Sommatino una somma di euro 134.731,00 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

Vista la nota IFEL del 16 giugno 2021 secondo la quale è possibile utilizzare una quota del predetto fondo per la riduzione dell'onere tari sulle utenze domestiche e che testualmente recita: "Si coglie l'occasione per segnalare che tale estensione permette di utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche, mentre l'assegnazione di cui all'art. 6 del dl 73 è necessariamente da impiegare per le sole utenze non domestiche."

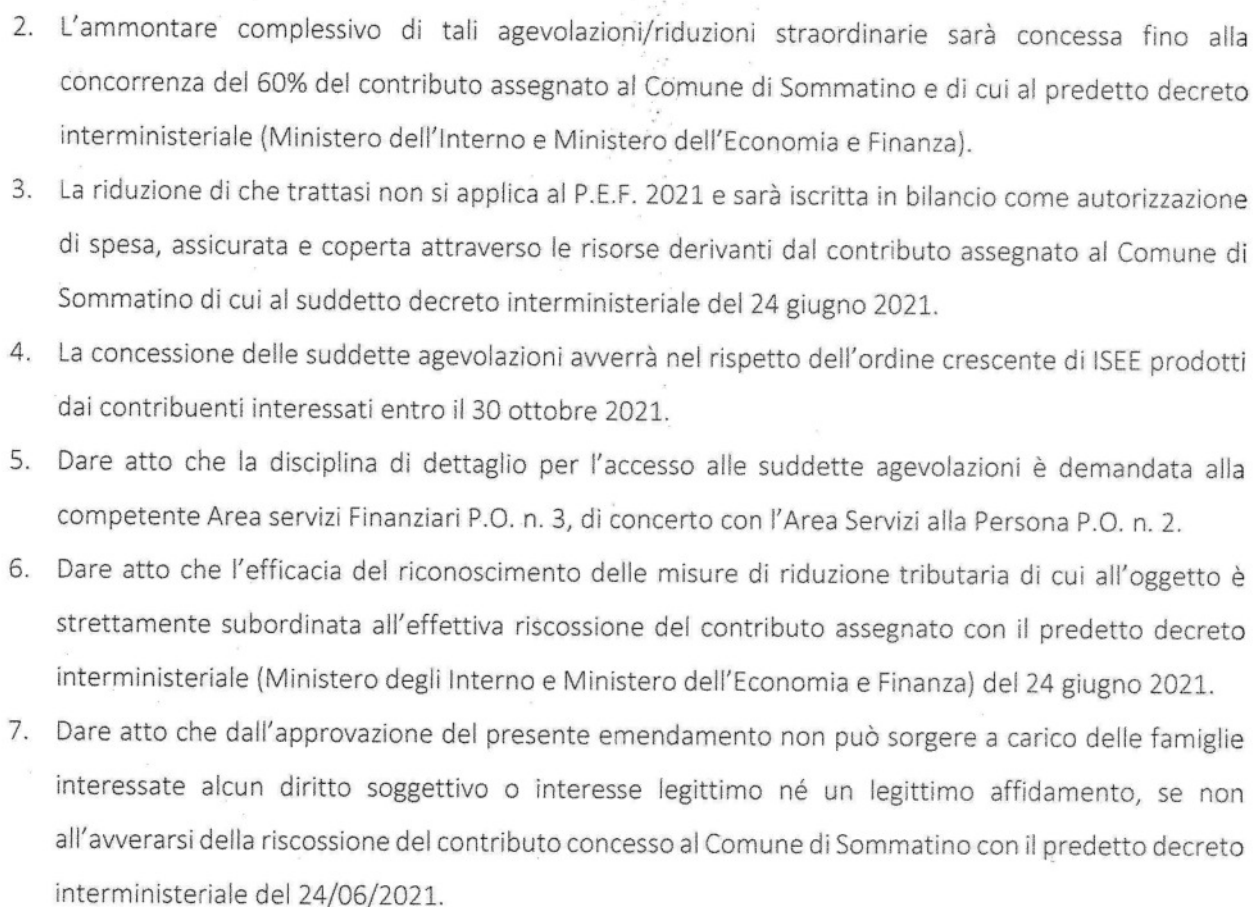
Considerato altresì che la riduzione di che trattasi non si applica al P.E.F. e sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, assicurata e coperta attraverso le risorse derivanti dal contributo assegnato al Comune di Sommatino di cui al predetto decreto interministeriale del 24 giugno 2021.

Ritenuto di destinare il 60 % di tale assegnazione alla agevolazioni/riduzioni straordinarie sulla TARI annualità 2021 per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno.

Tutto ciò premesso, si propone di integrare lo schema di regolamento di cui alla proposta di deliberazione n. 24 del 16/07/2021 con l'introduzione del seguente articolo:

Articolo 23-ter (agevolazioni/riduzioni straordinarie sulla TARI 2021 per le utenze domestiche)

1. Destinare il 60 % del contributo assegnato con decreto interministeriale (Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e Finanza) del 24 giugno 2021 alla riduzione/agevolazione straordinaria sulla TARI 2021 per le utenze domestiche delle famiglie che versano in stato di bisogno secondo le seguenti specifiche:
 - 1 fascia: ISEE fino a € 8.000,00 – riduzione fino al 100% TARI 2021
 - 2 fascia: ISEE da 8.000,01 a 14.000,00 – riduzione fino al 60% della TARI 2021.
 - 3 fascia: ISEE da 14.000,01 a 20.000,00 – riduzione fino al 40% della TARI 2021.



I Consiglieri Comunali:

29/07/2021

1) Pinella Cipri

21 Silver Birch

31 Aug 61



VISSE: SI È STRINE PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOCARITA' TECNICA E CONTABILE

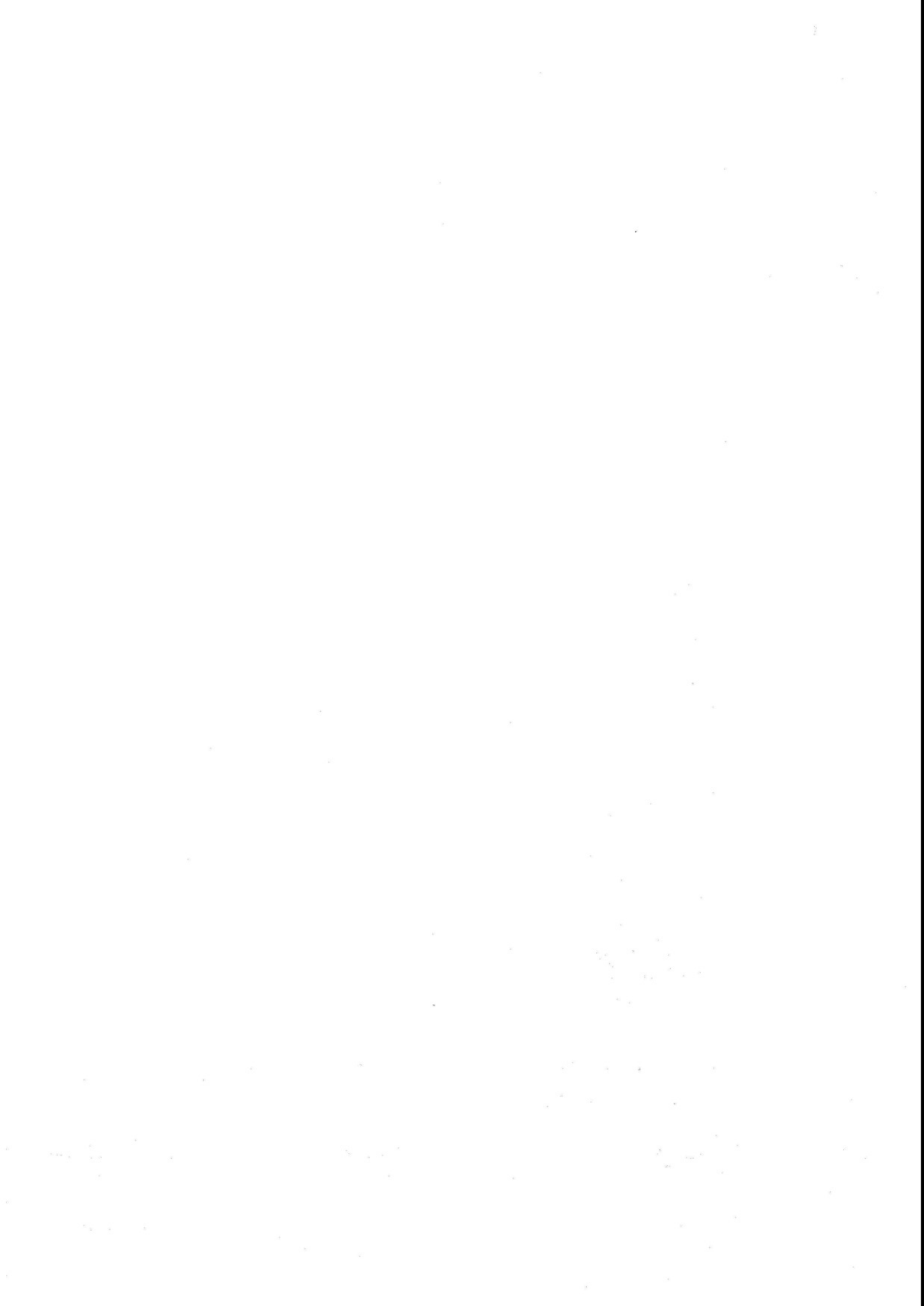
SOLARIS 29-07-2021



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

DOTT. CATENO BRUNETTO

John Kent





Comune di Sommatino
“Città delle Zolfare”
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA

COMUNE DI
SOMMATINO
CITTÀ DELLE ZOLFARE

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE	
Art. 1	Presupposto
Art. 2	Definizione di rifiuto
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 5	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 6	Determinazione della superficie tassabile
Art. 7	Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali
Art. 7-bis	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Art. 8	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
Art. 9	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 10	Istituzioni scolastiche statali
Art. 11	Copertura dei costi del servizio rifiuti
Art. 12	Piano economico finanziario
Art. 13	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 14	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 15	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 16	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 17	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 18	Obbligazione tributaria
Art. 19	Mancato svolgimento del servizio
Art. 20	Zone non servite
Art. 21	Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 22	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 23	Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 23-bis	<i>Misure straordinarie valevoli per il solo 2021</i>
Art. 24	Altre agevolazioni
Art. 25	Cumulo di riduzioni
Art. 26	Finanziamento delle riduzioni e agevolazioni
Art. 27	Tributo giornaliero
Art. 28	Tributo provinciale
Art. 29	Riscossione
Art. 30	Dichiarazione TARI
Art. 31	Rimborsi
Art. 32	Funzionario responsabile
Art. 33	Verifiche ed accertamenti
Art. 34	Sanzioni ed interessi
Art. 35	Importi minimi
Art. 36	Trattamento dei dati personali
Art. 37	Norme finali e di rinvio

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La classificazione dei rifiuti, dunque, è definita dalla legge e non è modificabile dal comune. In particolare, si rinvia alla definizione di rifiuto contenuta nell'art.183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, alla definizione dei rifiuti urbani riportata nell'art. 184, comma 2, e all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006 nonché alla definizione di rifiuti speciali contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,

usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento che ne consentano l'effettivo utilizzo, e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati in modo da renderne possibile l'utilizzo;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati, in modo da renderne possibile l'utilizzo, e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante notifica, pec o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,5. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale del 30%.
3. Se i locali e le aree scoperte racchiudono più categorie di attività economiche la percentuale di abbattimento di cui sopra non va cumulata.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 7-BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto

dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti (mud o dichiarazione rifiuti equivalente, formulari, fatture ecc.). In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al comune o al gestore del servizio.

ART. 8

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,

mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART.9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - ✓ il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - ✓ le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - ✓ le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - ✓ le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
 - c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, tabella 1b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, tabella 2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I magazzini, depositi, stalle, autorimesse e altri simili luoghi di deposito che costituiscono pertinenze e non dell'abitazione principale si considerano utenze domestiche condotte da un occupante sia per la quota fissa che per quella variabile.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART.15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile (immobile tenuto a disposizione), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è determinato parametrandolo a quello dovuto per intero per il numero di componenti pari a 2 (due) unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver

trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente del nucleo familiare.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 30 giugno dell'anno di riferimento della tassa.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, tabella 3b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, tabella 4b, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

ART.19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

ART. 20 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 2.000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%.
2. Le suddette riduzioni si applicano alla quota variabile della tariffa.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art.1, comma 658 della L. n. 147/2013, le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio

dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al comune e al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il comune e al soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART.23

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi dell'art.1, comma 659, della L. n. 147/2013, la tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23 bis

"Misure straordinarie valevoli per il solo 2021 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

"Comma 1 - Per il solo anno 2021, alle categorie di utenze non domestiche, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 100%, per il periodo di effettiva chiusura dell'attività.

Comma 2 - L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non 'domestiche. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dal presente regolamento.

Comma 3 - L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022, è riconosciuta d'Ufficio alle utenze che hanno avuto imposte chiuse.

Per tutte le altre utenze il beneficio dell'agevolazione è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 1 marzo 2022.

Comma 4 - La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, viene iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico " Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020 e s.m.i., che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Sommatino e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53 - 64 del D.l.n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello previsto dalla Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

ART. 24

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - a. agli istituti religiosi di suore, frati, che svolgono attività sociale a vantaggio della comunità è concessa un'agevolazione pari al 50% della superficie imponibile ai fini della tassa;

- b. ai centri servizi sociali, limitatamente alle strutture in cui vengono svolte le attività di assistenza agli anziani e alle strutture di proprietà dei centri medesimi, in cui vengono svolte attività sociali, è concessa un'agevolazione pari al 50% della superficie imponibile ai fini della tassa.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
 3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa fiscale per la perdita di gettito e la conseguente copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
 4. In caso di eventi catastrofici, quali terremoti, alluvioni o altro, e/o gravi situazioni di emergenza sanitaria provocate da epidemie e/o pandemie, che comportano la sospensione, la chiusura o la limitazione delle attività imprenditoriali locali per cause di forza maggiore derivanti anche da provvedimenti legislativi restrittivi, la Giunta Comunale, mediante apposito provvedimento amministrativo adeguatamente motivato ed eccezionalmente adottato in relazione al contesto emergenziale e alla conseguente situazione socio-economica, da deliberare entro i termini di legge, può accordare ulteriori riduzioni ed agevolazioni fino al 100% della Tassa sui rifiuti dovuta per le utenze non domestiche.
 5. La relativa copertura delle ulteriori riduzioni ed agevolazioni concesse di cui al comma 4 deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ossia a carico del bilancio comunale, in deroga all'osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi con la tariffa previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n.147/2013.

ART. 25 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1 (una), scelte tra quelle più favorevoli.

ART. 26 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e 5 dell'art. 24, il costo delle riduzioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 27

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.28

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 29

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al comune:
 - ✓ mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
 - ✓ attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa).
2. Il comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a

predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati, ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 2 punti percentuale.

ART. 30 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o all'avvenuta accettazione in caso di PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni e riduzioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni e riduzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
- 8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 31 RIMBORSI

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nel limite di due punti percentuali di differenza, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori a 12,00 euro.

ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal rappresentante legale dell'Ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n.160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le modalità indicate nello stesso atto.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 34
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 35
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 37
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 01.01.2021.

ALLEGATO A

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie
09	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club